



CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

IL SINDACO facente funzioni

Terracina, Piazza Municipio

OGGETTO

Ordinanza n.113 del 24.09.2020

Misure temporanee di contrasto alla diffusione del COVID-19 sul territorio comunale: obbligo di indossare le c.d. mascherine facciali sino al 15.10.2020

IL SINDACO facente funzioni

Attesa la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica emessa in data 31.01.2020 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in relazione all'epidemia da COVID-19;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, sino al 31.07.2020, lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale, successivamente prorogato sino al 15.10.2020 per effetto del D.L. n.83/2020;

Visto il disposto di cui tanto all'ordinanza Ministero della Salute del 01.08.2020, quanto al DPCM 07.08.2020, a norma del quale *“ai fini del contenimento della diffusione da COVID-19, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza”*;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n.15350/117(2) del 26.03.2020, con la quale è stato chiarito che *“nell'ambito delle misure di cui all'art.1 co.2 del D.L. n.19/2020, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale”*

Ritenuto necessario, alla luce del recente nuovo incremento dei casi di contagio da COVID-19, adottare ogni misura idonea al contenimento della diffusione dell'epidemia;

Atteso l'esito del tavolo tecnico tenutosi presso la Prefettura di Latina in data 21.09.2020, dal quale è emersa la necessità di estendere, senza distinzione di orario, l'obbligo di utilizzo delle c.d. mascherine facciali sull'intero territorio comunale in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico sino alla data del 15.10.2020;

Visto l'art.50 co.5 del D.Lgs n.267/2000 (T.U.EE.LL.), a norma del quale, *“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*;

Dato atto che la presente ordinanza non contiene misure contrastanti con le prescrizioni nazionali che, viceversa, contribuisce ad attuare nello specifico contesto territoriale del Comune di Terracina;

ORDINA

1. E' fatto obbligo a chiunque, ove non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, di indossare correttamente, sino alla data del 15.10.2020 e senza distinzione di orari, le c.d. mascherine facciali su tutte le aree pubbliche e/o aperte al pubblico, fatta eccezione per i minori di anni 6 e per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l'uso continuativo della mascherina;

2. A chiunque non presti ottemperanza alla presente ordinanza sarà comminata, ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs n.267/2000 (T.U.EE.LL.), una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari ad Euro 50,00



Città di Terracina
Provincia di Latina

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza: alla Prefettura di Latina, alla Questura di Latina, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando di P.L. del Comune di Terracina; la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio online del Comune di Terracina.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR del Lazio – Sezione Staccata di Latina o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione.

Terracina, 24 Settembre 2020

IL SINDACO f.f.

Roberta Ludovica Tintari (*)

() Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti di cui all'art.20 co.1-bis del D.Lgs n.82/2005
(Codice dell'Amministrazione Digitale)*